

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1918 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2016
relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico

[notificata con il numero C(2016) 6815]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che la Commissione possa adottare misure di salvaguardia per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) in conformità ai principi e alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) In conformità all'allegato I, parte I, punto 1.1.2 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE») ⁽³⁾, ai fini dell'accordo SEE, l'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE non si applica e qualsiasi riferimento a tale disposizione deve costituire un riferimento all'allegato I, parte I, paragrafo 3 della parte introduttiva dell'accordo SEE. A norma della lettera a) di tale paragrafo, qualora l'Unione intenda adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno Stato AELS (EFTA), deve informarlo senza indugio. Le misure proposte devono inoltre essere notificate senza indugio a ciascuna parte contraente dell'accordo SEE e all'autorità di vigilanza AELS (EFTA). Il 17 giugno 2016 la Commissione ha informato la Norvegia della propria intenzione di adottare una misura di salvaguardia per i cervidi vivi provenienti dalla Norvegia, a causa di diversi casi di malattia del dimagrimento cronico rilevati in tale paese. Il 28 giugno 2016 la Commissione ha notificato la misura proposta alle parti contraenti dell'accordo SEE, e il 30 agosto 2016 l'ha notificata all'Autorità di vigilanza EFTA.
- (3) La malattia del dimagrimento cronico è una forma di TSE dei cervidi che è infettiva e può quindi perturbare gli scambi all'interno dell'Unione, le importazioni nell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (4) In caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, vi è il rischio che la malattia possa diffondersi ad altre popolazioni di cervidi e in altre regioni. Di conseguenza può diffondersi da uno Stato membro o da uno Stato EFTA dello Spazio economico europeo («Stato EFTA-SEE») a un altro Stato membro o a uno Stato EFTA-SEE e a paesi terzi attraverso lo spostamento di cervidi vivi.
- (5) La Norvegia ha informato la Commissione di vari casi di malattia del dimagrimento cronico confermati sul proprio territorio dall'inizio dell'aprile 2016, e l'11 luglio 2016 ha adottato una misura temporanea per vietare l'esportazione di cervidi vivi dalla Norvegia fino al 1º gennaio 2017, fatte salve deroghe specifiche.
- (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e dello Spazio economico europeo ed evitare che i paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario adottare a livello dell'Unione un divieto di spostamento di cervidi vivi dalla Norvegia verso l'Unione, fatte salve deroghe specifiche. Per motivi pratici, tale divieto dovrebbe essere applicato ai cervidi vivi spostati in connessione con l'attività umana, ma non agli spostamenti dei cervidi selvatici che attraversano il confine della Norvegia senza alcun intervento umano.
- (7) A causa del basso rischio per la salute degli animali presentato dagli spostamenti di cervidi vivi dalla Norvegia alla Svezia o alla Finlandia ai fini della macellazione immediata nel paese di destinazione, dovrebbe essere prevista una deroga per consentire tali spostamenti, a condizione che lo Stato membro di destinazione fornisca un'approvazione scritta.

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

⁽³⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

